

Registrato a VIMERCATE
il 14-02-2009
al n. 6
Serie 1X
Esatto E. 675,72



COMUNE DI CONCOREZZO

Provincia di Milano

Rep. n. 2047

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
SCOPO PER COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN
MICRO NIDO IN VIA OZANAM/VIA GIORGIO LA PIRA
A CONCOREZZO - COSTITUZIONE DIRITTO DI
SUPERFICIE SU AREA COMUNALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di febbraio presso
il Palazzo Municipale, in Concorezzo, Piazza della Pace n. 2,
avanti a me dottor Michele Boccella, Segretario Generale del
Comune, competente a ricevere il presente atto ai sensi dell'art.
97, comma 4, lettera c) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs del
18.08.2000, n. 267, senza l'assistenza dei testimoni per espressa
rinuncia delle parti e con il mio consenso, si sono personalmente
costituiti i signori:

1. Arch. Moalli Monia, nata a Como il 23.04.1976, nella sua
qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica, in sostituzione
del Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio, Arch. Marco
Polletta, assente, e la D.ssa Sironi Sara, nata a Merate il
08.03.1979, in sostituzione della Responsabile dei Servizi
Sociali, D.ssa Galbiati Daniela, assente, i quali intervengono
entrambi nel presente atto in rappresentanza del **Comune di
Concorezzo**, codice fiscale n. 03032720157, partita I.V.A. n.

Trascritto a MILANO 2
il 06.03.09
Al n. 254/24/15149
Serie
Esatto E. 694,00

Stefano Boccella

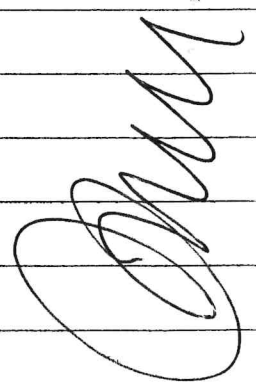
Monia Moalli

Galbiati Daniela
Sara Sironi

00741200968, in forza di quanto previsto dall'art. 107 del T.U.E.L. e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 11.07.2008, esecutiva, domiciliati presso la Sede del Comune stesso, a Concorezzo, in Piazza della Pace n. 2 - da una parte, indicata anche, più semplicemente, come "Comune" o "concedente"

e

2. il signor Luciano Puddu, nato a Iglesias il 13.04.1947, domiciliato per la sua carica in Concorezzo, via Valagussa n. 9, che interviene nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Cooperativa a Responsabilità Limitata **"SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO"** a r.l., con sede in Concorezzo, via Valagussa n. 9, durata sino al 26.10.2029, iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative della Provincia di Milano al n. 5595, Sezione Edilizia-Abitazioni, giusto Decreto Prefettizio n. 7730, in data 18.03.1980, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza 04564960153 partita I.V.A.: 00783310964 e, pertanto, in legale rappresentanza della società stessa munito, per disposizione statutaria, di tutti i necessari ed occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 14.01.2009, che, estratta dal relativo registro, viene depositata, in copia autenticata dal sottoscritto Segretario Generale, presso la Segreteria del Comune di Concorezzo col prot. n° 3571 del



Luciano Puddu
Fondato

Ubaldo
Sera Sironi

11.02.2009, dall'altra parte indicata, anche più semplicemente, come Coop. "Mongibello"

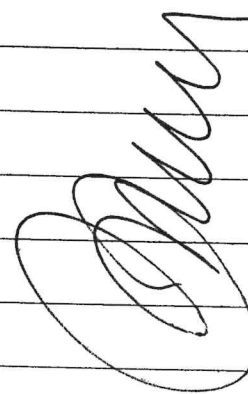
e

3. l'ing. Pella Fausto, nato a Premosello Chiovenda (NO) il 29.04.1948, in qualità di legale rappresentante della **GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE** iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative della Provincia di Milano al n. 1753-Sez. Cooperazione Mista- e al n. 592 sociale, in data 19.11.2001, codice fiscale, P.IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza 02074130960, con sede in Concorezzo (MI), Via Don Lorenzo Milani, n. 18, munito, per disposizione statutaria, di tutti i necessari ed occorrenti poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 13.12.2008 che, estratta dal relativo registro, viene depositata, in copia autenticata dal sottoscritto Segretario generale, presso la Segreteria del Comune di Concorezzo col prot. n° 3756 del 13.02.2009, dall'altra parte indicata, anche più semplicemente, come Coop. "Cavenaghi".

I detti comparenti, della cui identità personale io Segretario sono certo, hanno i requisiti di Legge e, mentre rinunziano di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,

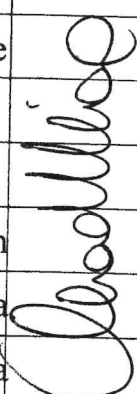
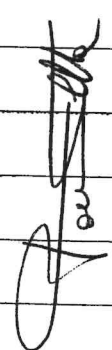
P R E M E S S O

a) che l'Amministrazione Provinciale di Milano, con deliberazione della sua Giunta n. 728 del 16.10.2006, ha approvato un bando per la concessione di contributi per la



Segretario

Concorezzo



Sara Saveri

realizzazione o l'ampliamento di strutture destinate ad ospitare servizi per bambini da 6 a 36 mesi, al fine di promuovere lo sviluppo sul proprio territorio di un sistema educativo integrato;

b) che il bando, pubblicato sul BUR della Lombardia n. 43 del 25.10.2006, prevede la possibilità di concedere contributi ai Comuni della Provincia, anche in associazione temporanea di scopo (di seguito chiamata per brevità *ATS*) con altri soggetti pubblici o privati;

c) che la Società Cooperativa edilizia "Mongibello" a r.l. e la Giuseppe Cavenaghi Cooperativa Sociale hanno proposto al Comune di Concorezzo un progetto di costruzione e gestione di un micro nido al fine di ampliare e qualificare l'offerta di servizi socio-educativi nel territorio comunale;

d) che la Giunta del Comune di Concorezzo, con proprio atto n. 183 del 21.12.2006 ha deliberato di presentare la domanda di contributo all'Amministrazione Provinciale di Milano per la realizzazione di detto micro nido in ATS con la Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l. e la Coop. Soc. Giuseppe Cavenaghi, alle condizioni ivi previste;

e) che la Provincia di Milano, con atto del 24.11.2008, pervenuto al protocollo Comunale n. 27428 in data 27.11.2008, ha comunicato la concessione, a fronte della domanda di cui sopra, di un contributo di 91.850,00 Euro ;

f) che, secondo le obbligazioni assunte in sede di presentazione della domanda di contributo, le parti intervenute

Luciano Tassol

Sara Sironi



nel presente atto debbono:

- costituire una ATS entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo provinciale, con oggetto la costruzione di un nuovo micro nido secondo il progetto allegato alla domanda di contributo;
- definire nell'ATS le responsabilità e competenze delle parti secondo quanto previsto nel progetto;

g) che il Consiglio Comunale di Concorezzo, con propria deliberazione n. 7 del 30.01.2009, ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione di ATS e per la realizzazione e gestione del micro nido.

Ciò premesso, le parti, come sopra costituite e rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

1 - Approvazione delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2 - Costituzione dell'Associazione Temporanea di scopo

Il Comune di Concorezzo, la Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l. e la Giuseppe Cavenaghi Cooperativa Sociale, dichiarano di costituirsi, così come effettivamente fanno con il presente atto, in Associazione Temporanea di Scopo - ATS - al fine di realizzare l'intervento di costruzione e gestione di un nuovo micro nido sull'area di cui al successivo punto 4.

Luciano Puff

Paolo Pelli

Sara Sironi

I rapporti relativi alle parti qui costituite sono regolati dal presente atto.

3 – Individuazione del soggetto capofila

Per la realizzazione delle opere di costruzione del micro nido, secondo il progetto approvato dall'Amministrazione Provinciale di Milano, il Comune di Concorezzo assume le funzioni di capofila dell'ATS. Esso ha poteri di rappresentanza dell'Associazione nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Milano. In tale sua veste, esso potrà espletare tutti gli adempimenti richiesti dall'Amministrazione Provinciale di Milano, fornire documentazione, rilasciare dichiarazioni, incassare contributi e sottoscrivere tutti gli atti e i contratti necessari, salvo quanto attribuito specificatamente col presente atto, agli altri membri dell'ATS.

4 – Costituzione diritto di superficie a favore della Cooperativa Edilizia Mongibello

Il Comune di Concorezzo, per il conseguimento delle finalità previste dalla presente convenzione e, cioè, per la realizzazione e gestione del micro nido, costituisce, con il presente atto, senza pagamento di alcun corrispettivo, a favore della Società Coop. "Mongibello" un diritto di superficie sull'area individuata, nel Catasto Terreni del Comune stesso, al fg. 33, parte dei mapp. 90, 226, 227 e 237, per mq 538,00 circa e, comunque, come meglio indicati in colore verde nella planimetria allegata alla presente sotto la lettera A) e come da futuro atto di identificazione

Luciano Turci
Franco
Ugo
Sara

catastale del comparto 2.

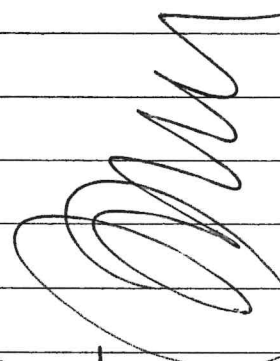
Il diritto di superficie avrà durata di anni trenta dalla stipula della presente convenzione. Esso avrà termine, pertanto, al **15.02.2039**.

Alla scadenza, tutto quanto realizzato sul soprasuolo ed, eventualmente, nel sottosuolo passerà in proprietà del Comune senza alcun corrispettivo, indennizzo o spesa, salvo che lo stesso non richieda alla Società Coop. "Mongibello" la rimessa in pristino, a sua cura e spese, nello stato originario dell'area. L'individuazione catastale dell'area sarà effettuata a cura e spese della Società Coop. "Mongibello" prima dell'agibilità del micro nido.

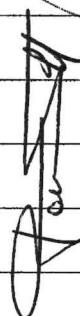
L'area è pervenuta al Comune in forza della Convenzione per l'attuazione del Piano di Lottizzazione residenziale via Ozanam – via Aldo Moro denominato, secondo il Piano Regolatore Generale vigente, COMPARTO 2, stipulata in data 17.03.06, a rogito del Notaio Panbianco di Vimercate nn. 84375 -20439 di repertorio, registrata a Vimercate il 22.03.06 al n. 343 serie 1T, trascritto a Milano 2 il 23.03.06 ai nn. 44209/22199.

5 – Realizzazione del nuovo micronido

La Società Cooperativa edilizia "Mongibello" a r.l. si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, sull'area di cui all'articolo precedente, le opere di costruzione del micro nido secondo il progetto approvato dall'Amministrazione Provinciale, il tutto come richiamato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 21.12.2006 alla quale si rinvia.



Sinisio Puleo



Mongibello

Sara Sironi

Le opere dovranno essere realizzate, previo rilascio di permesso di costruire o titolo equivalente (DIA), a perfetta regola d'arte, entro 24 mesi dalla concessione del contributo (cioè entro il 23.11.2010), salvo proroghe dovute ad eventi indipendenti dalla Società Cooperativa Edilizia "Mongibello " a r.l. o, comunque, concordate tra le parti.

In sede di rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA, potranno essere apportate modifiche al progetto citato purché consentite dall'Amministrazione Provinciale ed approvate dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il completamento dei lavori dovrà farsi constare con produzione di un certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori ed approvato con determinazione del Coordinatore del Settore Servizi sul Territorio.

Tutte le responsabilità derivanti dagli interventi necessari per realizzare il nuovo micro nido sono a carico della Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l., che dovrà anche presentare al Comune di Concorezzo, quale soggetto Capofila dell'ATS, la documentazione delle spese sostenute anche ai fini della richiesta dell'erogazione delle tranches del contributo provinciale e della relativa rendicontazione alla Provincia di Milano.

6 – Rapporti economici

Le opere di costruzione del micro nido sono state quantificate, a preventivo, in 386.000,00 Euro.



Le stesse saranno finanziate per 91.850,00 Euro con il contributo concesso all'Amministrazione Provinciale di Milano, per 25.000,00 Euro con un contributo concesso dal Comune di Concorezzo e per la rimanente parte con fondi dalla Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l.

Il Comune di Concorezzo si impegna a verificare, prima dell'inizio dei lavori e dopo l'approvazione del conto consuntivo 2008, la possibilità, di integrare il contributo di propria competenza sino alla concorrenza massima di Euro 75.000,00, compresi gli Euro 25.000,00.

Detta verifica sarà effettuata dal Comune in piena autonomia e secondo la propria discrezionalità senza che il presente atto possa costituire un'aspettativa in proposito.

Le risorse provenienti dalla Provincia saranno messe a disposizione dal Comune di Concorezzo alla Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l. secondo le modalità determinate dell'Ente erogatore. Il contributo comunale sarà versato alla Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l. nel seguente modo:

- 25.000,00 Euro: alla copertura della struttura;
- l'eventuale integrazione: alla presentazione del certificato di regolare esecuzione.

Nel caso in cui, in sede di consuntivo, la spesa effettivamente sostenuta subisca un aumento rispetto alle previsioni, il relativo onere rimarrà a carico della Soc. Coop. Ed. "Mongibello" a r.l.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

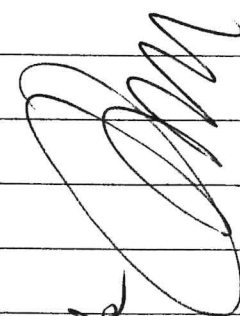
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Le eventuali variazioni in riduzione del contributo Provinciale dovranno comunque essere fronteggiate dalla Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l.

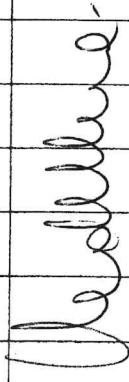
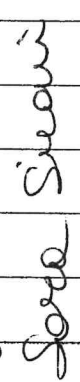
Le parti si danno atto che i trasferimenti di fondi dal Comune alla Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l. non sono soggetti ad IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera A, del D.P.R. 633/72, come per altro chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 135/E/03 del 23.06.2003.

7 – Gestione del micro nido

La Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l. si impegna a costruire il micro nido con una ricettività di 10 posti, nel rispetto dei requisiti strutturali, gestionali, organizzativi e funzionali previsti dalla normativa vigente. La costruzione dovrà soddisfare le condizioni previste nella domanda di contributo presentata all'Amministrazione Provinciale, il cui testo risulta essere meglio individuato nella precitata delibera di Giunta Comunale n. 183 del 21.12.2006, alla quale si rinvia. Il nuovo micro nido dovrà risultare attivo, senza alcuna interruzione, per tutta la durata della presente convenzione. Eventuali adeguamenti resisi necessari a causa dell'entrata in vigore di nuove norme di qualsiasi natura e grado dovranno essere assicurati dalla Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l., senza alcun concorso da parte del Comune. La Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l. gestirà il servizio a mezzo della Coop. "Cavenaghi" a r.l., la quale, con la sottoscrizione del presente atto, assume tutte le

1

Luciano Rucchi

Antonio Rucchi


Mario Siani

Sara Siani

responsabilità derivanti dalla gestione stessa.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 11, nel caso, nel corso della durata della convenzione, la Coop. "Cavenaghi" non fosse interessata alla prosecuzione della gestione, provvederà la Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l direttamente o a mezzo di altro ente idoneo di gradimento del Comune.

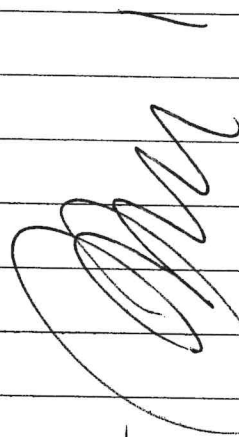
La gestione dovrà essere autorizzata ed effettuata con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti o, comunque, con l'osservanza di tutti gli atti delle Autorità competenti in materia, con particolare riguardo a quella sanitaria. Essa dovrà garantire uno standard di servizio di qualità elevata.

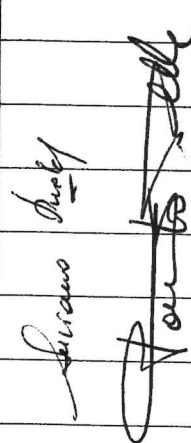
Il micro nido dovrà essere accessibile, nei limiti dei posti disponibili, a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione alcuna, con diritto di precedenza alle famiglie residenti in Concorezzo. Le rette di frequenza dei bambini dovranno essere allineate con quelle praticate dalle altre strutture presenti nel territorio comunale. Per sostenere la domanda di iscrizione dei cittadini di Concorezzo, le parti si riservano di stipulare, con atto a parte, una convenzione simile a quella già in corso tra il Comune e la Coop. "Cavenaghi" per altra, analoga struttura.

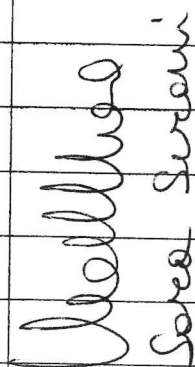
Agli effetti della gestione del micro nido, il Comune di Concorezzo è da considerarsi solo ed esclusivamente nella situazione giuridica nella quale si troverebbe il "locatore dell'immobile".

Tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio e

✓







dall'uso dei locali sono da considerarsi, pertanto, a carico dell'ente gestore, il quale provvederà ad attivare le relative coperture assicurative.

8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali – Spese accessorie

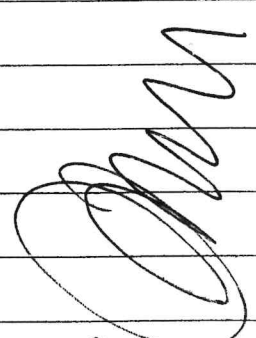
Il micro nido dovrà essere mantenuto sempre in perfetto stato d'uso.

Tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, compreso il giardino di pertinenza, sono a carico della Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l. e della Giuseppe Cavenaghi Cooperativa Sociale, le quali dovranno provvedervi senza indugio.

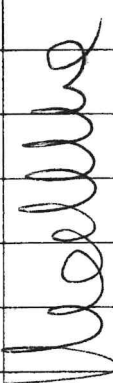
Anche le spese per i servizi accessori (acqua, luce, gas, telefono, pulizia etc...) sono a carico delle Cooperative alle quali dovranno essere intestate le relative utenze.

Fermo restando la responsabilità principale da parte della Coop. "Mongibello", le pattuizioni che saranno raggiunte tra le due Cooperative, in relazione alla ripartizione degli obblighi previsti nel presente articolo, dovranno essere comunicate preventivamente al Comune.

In caso di inerzia delle Cooperative nella esecuzione delle opere previste nel presente articolo, il Comune potrà procedere con la risoluzione della convenzione, con tutte le conseguenze previste in tale ipotesi dal presente atto o sostituirsi ad esse nell'adempimento. In questo caso, avrà diritto al rimborso delle



Lucrezia Rusby



Sora Sireni



spese sostenute, maggiorate del 10% per oneri di carattere generale.

9 – Responsabilità nei confronti della Provincia di Milano

Ciascun Associato - parte costituita- eseguirà le prestazioni ad esso attribuite dalla presente convenzione in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa e, pertanto, sotto la propria, esclusiva responsabilità. Le Cooperative si impegnano a collaborare tra di loro e con il Comune di Concorezzo al fine di dare puntuale esecuzione al progetto approvato dalla Provincia, rispettando le istruzioni diramate dalla stessa nonché la normativa Comunitaria, Nazionale, Regionale e Comunale.

10 – Durata

La presente convenzione ha la durata di 30 (trenta) anni a far data dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza, salvo che nel frattempo le parti non abbiano raggiunto altro accordo, l'immobile dovrà essere consegnato, senza indennizzo alcuno, dalla Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l., al Comune, libero da persone e cose di sua proprietà, in perfetto stato d'uso ed esente da danni. In caso contrario, la Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l., dovrà rimborsare al Comune le spese occorse per le riparazioni o i ripristini, salvo il risarcimento del maggior danno.

11 - Mutamento destinazione d'uso dell'immobile per causa di forza maggiore – Autorizzazione comunale

Nel caso in cui, per fatti al momento imprevedibili, nel corso

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

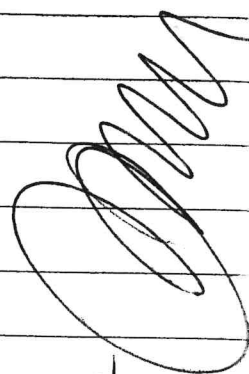
della convenzione, il micro nido sia costretto ad interrompere la propria attività per carenza di domanda non imputabile alle modalità del servizio erogato ma a fattori di comune notorietà, l'immobile potrà essere rilevato dal Comune previo rimborso delle sole quote di ammortamento del finanziamento assicurato dalla Coop. "Mongibello," per le annualità mancanti.

In caso contrario, il Comune, su istanza documentata della Coop. "Mongibello" potrà autorizzare il cambiamento di destinazione, con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle destinazioni di pubblico interesse consentite nella zona dallo strumento urbanistico vigente.

12 – Risoluzione anticipata

Il presente atto potrà risolversi anticipatamente, per fatto e colpa delle Cooperative, nel caso in cui:

- non vengano completati i lavori o non sia attivato il micro nido entro le date previste;
- l'immobile non venga utilizzato secondo l'uso previsto in questa convenzione o in quello autorizzato in forza del precedente punto 11;
- l'attività del micro nido venga sospesa o interrotta, anche per brevi periodi, senza giustificato motivo;
- non venga rispettato il titolo di precedenza alle iscrizioni al micro nido riconosciuto alle famiglie di Concorezzo o si rifiuti, senza motivazione, il convenzionamento del servizio con il Comune di Concorezzo;



Luciano

Luciano

Forza Pelle

Wellen

Sora Sinari

- si contravvenga ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente atto;

- in caso di liquidazione o fallimento delle stesse o, semplicemente, di attivazione di procedure concorsuali.

In caso di risoluzione anticipata, la Società Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l., dovrà provvedere oltre alla restituzione del contributo provinciale erogato, se dovuto, anche al risarcimento dei danni al Comune. Con la risoluzione, si estinguerà il diritto di superficie e la Cooperativa dovrà riconsegnare il terreno e la struttura realizzata nel soprasuolo e nel sottosuolo al Comune, senza indennizzo o rimborso alcuno, libero da persone e cose di sua proprietà, in perfetto stato d'uso ed esente da danni.

In caso contrario, la Cooperativa dovrà rimborsare al Comune le spese occorse per la riparazione o ripristini.

13 – Condizione sospensiva per il Comune - Rinvio

IL Comune dovrà ritenersi impegnato in relazione alla presente convenzione solo dopo l'approvazione definitiva della Variante al P.L. – Comparto 2, che, adottata dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del presente schema, consente, sotto il profilo urbanistico, edilizio, la realizzazione del micro nido.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alla normativa, sia generale, sia speciale, regolante la materia.

14 – Spese – Registrazione - Trascrizione

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria ecc., sono a totale carico della Società

Cooperativa Edilizia "Mongibello" a r.l.;

Agli effetti della registrazione, trascrizione e voltura, le parti richiedono il trattamento fiscale a loro più favorevole.

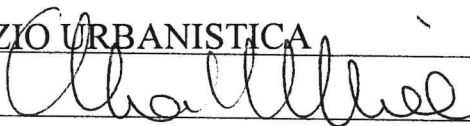
Le parti rinunciano all'iscrizione dell'ipoteca legale ed esonerano il conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Del presente atto io, Segretario Generale rogante, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Il presente atto, interamente dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa di sedici fogli, quindici intere facciate, tredici linee di questa, oltre le firme.

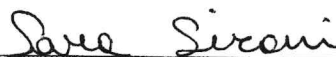
LA RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA

(Arch. Monia Moalli)



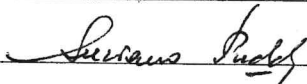
L'ASSISTENTE SOCIALE

(D.ssa Sara Sironi)



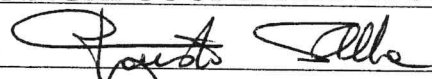
SOCIETÀ COOP. EDILIZIA "MONGIBELLO" A R.L.

(Sig. Luciano Puddu)



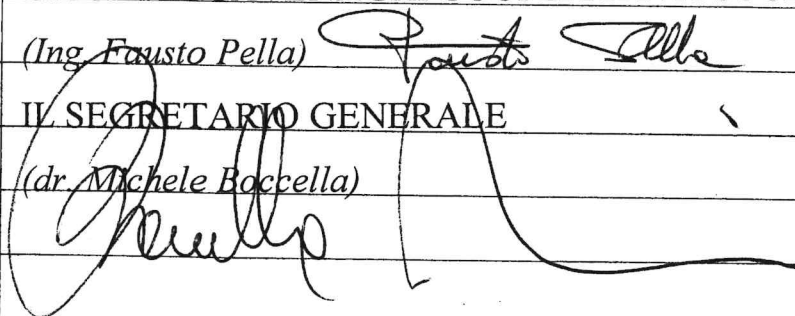
GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

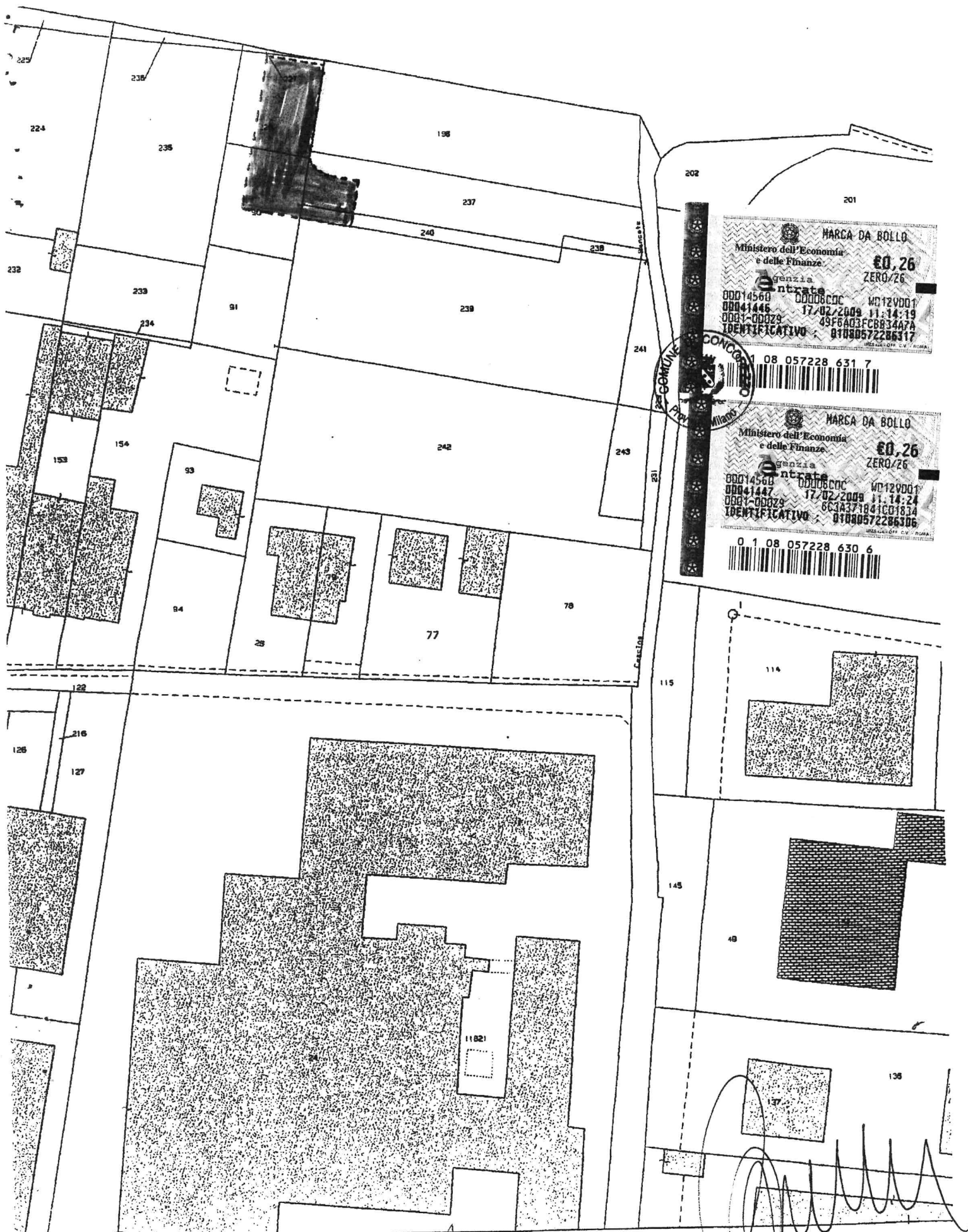
(Ing. Fausto Pella)



IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Michele Baccella)





MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
00014560 00006C0C WD12V001
00041446 17/02/2009 11:14:19
0001-00029 49F6A03FC8834A7A
IDENTIFICATIVO: 01080572286317
0 1 08 057228 631 7

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
00014560 00006C0C WD129001
00041447 17/02/2009 11:14:24
0001-00029 6C1A371841C01834
IDENTIFICATIVO: 01080572286306
0 1 08 057228 630 6

Collio
Luca Poles
F. Costa Selva

[Handwritten signature]



Ufficio provinciale di
Territorio

Ufficio provinciale di MILANO
Servizio di Pubblicità Immobiliare
Circoscrizione di MILANO 2

Nota di trascrizione

Registro generale n. 25424
Registro particolare n. 15149
Presentazione n. 290 del 06/03/2009

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione Totale € 94,00
Imposta ipotecaria -
Tassa ipotecaria € 35,00

Imposta di bollo € 59,00
Sanzioni amministrative -

Eseguita la formalità.

Somma pagata € 94,00 (Novantaquattro/00)
Ricevuta/Prospetto di cassa n. 9310
Protocollo di richiesta MI 137606/1 del 2009

Il Conservatore
Alberto Gandolfi



Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO
Data 16/02/2009
Pubblico ufficiale BOCCELLA MICHELE SEGRETARIO
Sede COMUNE DI CONCOREZZO (MI)

Numero di repertorio 2077
Codice fiscale 03032720157

Dati relativi alla convenzione

Specie ATTO TRA VIVI
Descrizione 122 COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI A TITOLO GRATUITO
Voltura catastale automatica NO

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione B
Richiedente COMUNE DI CONCOREZZO
Indirizzo PIAZZA DELLA PACE 2 - CONCOREZZO

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune C952 - CONCOREZZO (MI)
Catasto TERRENI
Foglio 33 Particella 90 Subalterno -



Agenzia del
Territorio

Ufficio provinciale di MILANO
Servizio di Pubblicità Immobiliare
Circoscrizione di MILANO 2

Nota di trascrizione

Registro generale n. 25424
Registro particolare n. 15149
Presentazione n. 290 del 06/03/2009

Pag. 2 - segue

Natura	T - TERRENO	Consistenza	-
Immobile n. 2			
Comune	C952 - CONCOREZZO (MI)		
Catasto	TERRENI		
Foglio	33 Particella	226	Subalterno -
Natura	T - TERRENO	Consistenza	-
Immobile n. 3			
Comune	C952 - CONCOREZZO (MI)		
Catasto	TERRENI		
Foglio	33 Particella	227	Subalterno -
Natura	T - TERRENO	Consistenza	-
Immobile n. 4			
Comune	C952 - CONCOREZZO (MI)		
Catasto	TERRENI		
Foglio	33 Particella	237	Subalterno -
Natura	T - TERRENO	Consistenza	-

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO
Sede CONCOREZZO (MI)
Codice fiscale 04564960153
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di SUPERFICIE
Per la quota di 1/1

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di -
Denominazione o ragione sociale COMUNE DI CONCOREZZO
Sede CONCOREZZO (MI)
Codice fiscale 03032720157
Relativamente all'unità negoziale n. 1 Per il diritto di SUPERFICIE
Per la quota di 1/1

Sezione D - Ulteriori informazioni

Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare

CON IL TRASCRIVENDO ATTO IL COMUNE DI CONCOREZZO, LA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO E LA GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE SI SONO COSTITUITE IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA AL FINE DI COSTRUIRE E GESTIRE UN NUOVO MICRO NIDO IN CONCOREZZO, VIA GIORGIO LA PIRA/VIA OZANAM. A TAL FINE IL COMUNE DI CONCOREZZO COSTITUISCE SENZA ALCUN CORRISPETTIVO A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO UN DIRITTO DI SUPERFICIE SULL'AREA CENSITA IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 33, PARTE DEI MAPPALI 90, 226, 227 E 237 DI MQ. 538, AREA CHE SARA' OGGETTO DI FUTURA IDENTIFICAZIONE CATASTALE. IL DIRITTO DI SUPERFICIE AVRA' DURATA DI ANNI TRENTA DALLA STIPULA DELLA PRESENTE CONVENZIONE E QUINDI SINO AL 15 FEBBRAIO 2039. ALLA SCADENZA, TUTTO QUANTO REALIZZATO SUI TERRENI DI CUI AL QUADRO "B" SARA' DI PROPRIETA' DEL COMUNE, SENZA ALCUN CORRISPETTIVO O INDENNIZZO, SALVO CHE LO STESSO COMUNE NON RICHIEDA ALLA "COOPERATIVA MONGIBELLO" LA RIMESSA IN PRISTINO A SUA CURA E SPESE. L'INDIVIDUAZIONE CATASTALE SARA' EFFETTUATA A CURE E SPESE DELLA SOCIETA'



agenzia del
Territorio

Ufficio provinciale di MILANO
Servizio di Pubblicità Immobiliare
Circoscrizione di MILANO 2

Nota di trascrizione

Registro generale n. 25424
Registro particolare n. 15149
Presentazione n. 290 del 06/03/2009

Pag. 3 - Fine

COOPERATIVA EDILIZIA MONGIBELLO E COMUNQUE PRIMA

DELL'AGIBILITA' DEL MICRO NIDO.

